



Riservato

RACCOMANDATA AR

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA (903)  
DIVISIONE ANALISI DELLE IRREGOLARITA' (007)

Rifer. a nota n.	del	Egr. Sig. Giangiacomo Savogin
		Via Dante, 67
Classificazione VII	2 5	34071 Cormons GO
		ITALIA

**Oggetto** Sig. Giangiacomo Savogin ("Trust Virtual Bank") -  
Procedura sanzionatoria. Trasmissione della proposta  
conclusiva della fase istruttoria.

Si fa riferimento alla procedura sanzionatoria avviata dalla Banca d'Italia nei confronti del Sig. Giangiacomo Savogin, in relazione all'abusiva denominazione bancaria.

Al riguardo, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanzionatoria<sup>1</sup>, si trasmette l'acclusa proposta dell'1.8.2019, conclusiva della fase istruttoria.

La suddetta proposta sanzionatoria, formulata dal Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (RIV) valutati i fatti contestati e gli elementi difensivi presentati, viene altresì inoltrata al Direttorio della Banca d'Italia, competente per la fase decisoria.

Entro trenta giorni dalla ricezione della presente comunicazione, Ella può trasmettere al Direttorio, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo [spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it](mailto:spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it), sintetiche osservazioni scritte aventi ad oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio RIV. In proposito si rammenta che non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria; inoltre, le osservazioni dovranno essere svolte in modo essenziale e - ove constino di un numero di pagine superiore alle 50 - dovranno concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive svolte.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio rimane sospeso dalla data di ricezione della presente comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione di ulteriori osservazioni scritte. Le osservazioni presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

Si inviano distinti saluti.

<sup>1</sup> Provvedimento del dicembre 2012 e successive modifiche.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da  
FABIO BERNASCONI

*Stefano Catapano*

Per copia conforme all'originale digitale. Firmato: S. Catapano



Riservato

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA (903)  
DIVISIONE ANALISI DELLE IRREGOLARITA' (007)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 5

### PROPOSTA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

**Oggetto** Sig. Giangiacomo Savogin ("Trust Virtual Bank") Procedura sanzionatoria amministrativa. Proposta conclusiva della fase istruttoria.

Nei confronti del Sig. Giangiacomo Savogin è stata avviata, nel gennaio 2019, la procedura sanzionatoria amministrativa in relazione a fatti accertati nel corso dei controlli di vigilanza.

Si riferisce di seguito in ordine allo svolgimento e alle conclusioni della fase istruttoria della procedura sanzionatoria in parola.

#### La violazione

Al Sig. Giangiacomo Savogin è stata contestata la seguente irregolarità, per la quale l'art. 133 del d.lgs. 385/1993 prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie:

- *abuso di denominazione bancaria (art. 133 comma 1, d. lgs. 385/93).*

#### L'avvio della procedura sanzionatoria

Con riferimento a tale violazione è stata avviata nei confronti del Sig. Savogin la procedura sanzionatoria amministrativa, nel rispetto dei principi prescritti dall'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dall'art. 24, comma 1, della legge 262/05.

Il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio con la contestazione formale al Sig. Savogin dell'irregolarità riscontrata, analiticamente descritta nella lettera di contestazione. La notifica della contestazione è stata curata dalla Sede di Trieste della Banca d'Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'irregolarità, come previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81.

#### Lo svolgimento della procedura sanzionatoria

Nel rispetto dei principi del contraddittorio e della partecipazione al procedimento, il soggetto al quale è stata contestata l'infrazione ha avuto la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti, di richiedere l'audizione



personale e di prendere conoscenza degli atti istruttori inerenti al procedimento sanzionatorio.

Il Sig. Savogin ha fornito riscontro, con nota del 26.1.2019, alla contestazione formale dell'irregolarità da parte della Banca d'Italia.

Per tutto quanto precede si fa rinvio alla documentazione istruttoria.

#### **L'analisi istruttoria**

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria, di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 e successive modifiche, l'analisi istruttoria è stata condotta dal Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, stante l'assenza dei requisiti di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica richiesti per la sottoposizione del caso al vaglio della Commissione per l'esame delle irregolarità (CEI)

#### **Le conclusioni della fase istruttoria**

Per quanto attiene ai fatti oggetto di contestazione, nonché alle valutazioni conclusive della fase istruttoria e alle motivazioni alla base delle stesse, si rinvia al documento allegato, che costituisce parte integrante della presente proposta.

\* \* \*

A conclusione della fase istruttoria, condotta nel rispetto dei principi del contraddittorio e della piena conoscenza degli atti istruttori di cui al richiamato art. 24 della legge n. 262/05, si propone al Direttorio - ai fini dell'adozione del provvedimento finale - di applicare, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 385/1993, una sanzione amministrativa nei confronti del Sig. Giangiacomo Savogin, per l'irregolarità sopra indicata, di euro 5.000, pari al minimo edittale.

L'importo della sanzione è stato determinato nel rispetto dei principi generali sanciti dalla legge, Tenuto conto della portata della violazione e degli effetti che la stessa determina sulla qualità dell'informativa resa al pubblico, considerato altresì che non è stato possibile accertare la capacità finanziaria dell'interessato.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente da  
FABIO BERNASCONI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Firmato digitalmente da  
ANDREA PILATI

**BANCA D'ITALIA**  
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA

**Giangiacomo Savogin – Analisi controdeduzioni e proposta sanzionatoria**  
(verifiche a distanza)

IRREGOLARITA' CONTESTATE	ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI	MOTIVAZIONI E PROPOSTA
<p><b>ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA</b></p> <p><i>Al sig. Giangiaco Savogin è stata contestata la violazione dell'art. 133, comma 1, d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) concernente l'abuso di denominazione bancaria. In particolare, è risultato che il sig. Savogin, nel definirsi "agente create di moneta scritturale", ha utilizzato, nelle comunicazioni rivolte al pubblico, la denominazione "Giangiacomo Savogin Trust © Virtual Bank". In proposito, il termine "bank" rientra tra quelle parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, il cui uso è vietato ai soggetti diversi dalle banche (o da quelli espressamente previsti dalla Banca d'Italia).</i></p> <p><i>Il sig. Savogin ha continuato ad utilizzare il termine "bank" nonostante la Banca d'Italia avesse richiamato l'attenzione dell'interessato con lettera n. 808696 del 5.7.2018 – sui profili di illiceità connessi all'abuso di denominazione bancaria.</i></p> <p>Riferimenti normativi.</p> <p><i>(art. 133, co. 1, d.lgs. 385/93)</i></p>	<p>Il sig. Savogin ha trasmesso, in data 26.1.2019, una nota qualificata come "atto di rigetto (ex art. 2 c.c.) emesso ex art. 1175 c.c. e 1375 c.c." con il quale, nel dichiararsi "soggetto di diritto internazionale con personalità giuridica", respinge e dichiara nullo l'atto di contestazione formale ex art. 133, comma 1, del TUB. In particolare, quest'ultimo è stato riprodotto in copia, con annotazioni su ciascuna pagina con la dicitura "nullo – atto di rigetto – art 2 c.c.". La medesima nota si conclude con due "Avvisi di note di addebito" rivolti alla Sede di Trieste della Banca d'Italia, con i quali si intima il pagamento di oltre 3 miliardi di euro "per violazione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali".</p>	<p>In merito all'irregolarità contestata, si considera, in via generale, che il Testo Unico Bancario (TUB) vieta ai soggetti diversi dalle banche l'utilizzo nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico – delle parole "banca", "banco", "credito" ovvero di altre locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.</p> <p>Tale normativa, in materia di abusiva denominazione, ha l'obiettivo di assicurare una chiara e corretta informazione sulla natura degli intermediari che offrono operazioni e servizi bancari, nonché di evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui soggetti legittimati a proporre tali prestazioni. Siffatta disciplina, inoltre, nell'indicare tassativamente alcune parole il cui uso esclusivo è riservato alle banche, descrive una fattispecie "di pericoli" ed è pertanto sufficiente il mero utilizzo di una locuzione idonea a trarre in inganno i terzi perché il precetto sia violato, non essendo necessario che la confusione si sia effettivamente ingenerata.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al caso specifico, il cd. "atto di rigetto" della contestazione – prodotto dal sig. Savogin – non smentisce l'improprio utilizzo, in comunicazioni rivolte al pubblico, del termine "bank", idoneo a ingenerare confusione sul tipo di attività esercitata dall'interessato, tanto più che egli si definisce "agente create di moneta scritturale". Va altresì considerato che il sig. Savogin ha ignorato il precedente richiamo sui profili di illiceità connessi all'abuso di denominazione bancaria (lettera della Banca d'Italia del luglio 2018).</p> <p>In tale quadro, appaiono del tutto prive di fondamento sia la dichiarazione di "nullità" dell'atto di avvio della procedura sanzionatoria, sia la pretesa di ottenere dalla Banca d'Italia somme di denaro "per violazione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali".</p> <p><b>Proposta.</b> In relazione a quanto precede, ritenuta confermata l'irregolarità contestata, si propone di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Giangiaco Savogin. Tenuto conto della portata della violazione e degli effetti che la stessa determina sulla qualità</p>

**BANCA D'ITALIA**  
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA

**Giangiacomo Savogin – Analisi controdeduzioni e proposta sanzionatoria**  
(verifiche a distanza)

IRREGOLARITA' CONTESTATE	ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI	MOTIVAZIONI E PROPOSTA
		dell'informativa resa al pubblico, considerato altresì che non è stato possibile accertare la capacità finanziaria del sig. Savogin, si propone di determinare la sanzione nella misura di euro 5.000, pari al minimo edittale.